

# ΚΟΙΝΩΝΙΑ

46

2022

## KOINONIA

Rivista dell'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi

*Comitato scientifico:* Franco Amarelli (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Francesco Arcaria (Università degli Studi di Catania) – Gaetano Arena (Università degli Studi di Catania) – Bruno Bureau (Université de Lyon 3) – Jean-Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) – Francesco Paolo Casavola (Università degli Studi di Napoli Federico II, Presidente emerito della Corte Costituzionale) – Donato Antonio Centola (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Fabrizio Conca (Università degli Studi di Milano) – Chiara Corbo (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Jean-Pierre Coriat (Université Panthéon-Assas Paris II) – Ugo Criscuolo (Università degli Studi di Napoli Federico II, *Direttore*) – Giovanni Cupaiuolo (Università degli Studi di Messina) – Lucio De Giovanni (Università degli Studi di Napoli Federico II, Presidente dell'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi, *Condirettore*) – Lietta De Salvo (Università degli Studi di Messina) – Emilio Germino (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) – Andrea Giardina (Scuola Normale Superiore di Pisa, Accademia dei Lincei) – Mario Lamagna (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Renzo Lambertini (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) – Orazio Licandro (Università degli Studi di Catania) – Detlef Liebs (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br.) – Juan Antonio López Férez (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid) – Arnaldo Marcone (Università degli Studi Roma Tre) – Grazia Maria Masselli (Università degli Studi di Foggia) – Giulio Massimilla (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Giuseppina Matino (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Daniela Milo (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Claudio Moreschini (Università degli Studi di Pisa) – Christian Nicolas (Université de Lyon 3) – Lidia Palumbo (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Laurent Pernot (Université de Strasbourg) – Teresa Piscitelli (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Stefano Pittaluga (Università degli Studi di Genova) – Giovanni Polara (Università degli Studi di Napoli Federico II, *Condirettore*) – Salvatore Puliatti (Università degli Studi di Parma) – Umberto Roberto (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Marcello Rotili (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) – Helmut Seng (Goethe Universität, Frankfurt am Main) – Adriaan Johan Boudewijn Sirks (University of Oxford) – Marisa Squillante (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Luigi Tartaglia (Università degli Studi di Napoli L'Orientale) – Domenico Vera (Università degli Studi di Parma) – Nigel Guy Wilson (University of Oxford).

*Comitato editoriale:* Maria Consiglia Alvino – Maria Vittoria Bramante – Piera Capone – Maria Carmen De Vita – Loredana Di Pinto – Francesco Fasolino – Alessio Guasco – Assunta Iovine – Emanuela Malafronte – Giulia Marconi – Aglaia McClintock – Giovanna Daniela Merola – Valerio Massimo Minale – Cristiano Minuto – Giuseppina Maria Oliviero Niglio – Paola Pasquino – Francesco Pelliccio – Antonella Prenner – Margherita Scognamiglio.

*Coordinamento di redazione:* Daniela Milo (*Responsabile*).

*Collaboratori:* Valentina Caruso – Isabella D'Auria – Giuseppe Nardiello – Antonio Stefano Sembiant.

I lavori proposti per le *Note e discussioni* andranno inviati al seguente indirizzo: Redazione di Koinonia, Prof. Daniela Milo, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II - Via Porta di Massa, 1 - 80133 Napoli.

*Referee.* Prima della pubblicazione, tutti i saggi sono sottoposti a peer review obbligatoria da parte di due referee. Il referaggio è a doppio anonimato. Il giudizio del referee potrà essere a) positivo, b) positivo con indicazione di modifiche, c) negativo. In caso di due referaggi nettamente contrastanti, il testo verrà inviato ad un terzo referee.



ISSN 0393-2230

© 2022 SATURA EDITRICE S.R.L.  
Via Giacinto Gigante, 204 - 80128 Napoli  
tel. 081 5788625  
sito web: [www.saturaeditrice.it](http://www.saturaeditrice.it)  
e-mail: [saturaeditrice@tin.it](mailto:saturaeditrice@tin.it)

Reg. Trib. Napoli n. 2595 del 22 ottobre 1975 - D. A. Centola, Direttore responsabile

## INDICE DEL VOLUME

GAETANO ARENA		
Ecologia e climatologia: modernità della Tarda Antichità. . . . .	pag.	1
 VALENTINA CARUSO		
Una citazione di Eschilo in tre epistole di Libanio: il fr. 340 Radt. . .	»	15
 MARGHERITA CASSIA		
Disabilità infantile e dinamiche inclusive: attualità della Tarda Antichità. . . . .	»	27
 LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO		
Giustiniano e le donne. Alcune riflessioni a proposito di <i>Nov.</i> 134, 9 (556) sui privilegi delle debitorici. . . . .	»	39
 MASSIMO LAZZERI		
Echi di tradizioni antiche: intorno all'isola di Delo in alcuni passi di Imerio. . . . .	»	73
 ANNAMARIA MANZO		
Le 'triadi' di giuristi nella <i>successio auctorum</i> di Pomponio. Una possibile lettura. . . . .	»	91
 VALERIO NERI		
Vescovi romani e vescovi provinciali nelle <i>Res Gestae</i> di Ammiano Marcellino. . . . .	»	119
 MIRKO RANIERI		
L'alterazione mentale nella visione giuridica romana. Profili evolutivi del concetto di <i>furor</i> . . . . .	»	139
 ANTONIO STEFANO SEMBIANTE		
Forme di memoria nell' <i>orazione</i> 18 di Gregorio Nazianzeno. . . . .	»	167
 STUDI SULLA TARDA ANTICHITÀ BILANCI, PROPOSTE, PROSPETTIVE		
 LUCIO DE GIOVANNI		
Premessa. . . . .	»	191

JULIA AGUILAR MIQUEL Studi sulla Tarda Antichità tra il 2007 e il 2022: progressi, risultati e linee di ricerca future nell'ambito della filologia latina. . . . .	pag.	193
FRANCESCO ARCARIA Itinerari di ricerca sul Tardoantico tra storia, società, economia, re- ligione, cultura e diritto. . . . .	»	201
MARIAGRAZIA BIANCHINI Spunti di ricerca sul diritto tardoantico. . . . .	»	203
THIBAUT CLÉRICE Antiquité tardive et littératures latines: corpus et perspectives nu- mériques. . . . .	»	207
FABRIZIO CONCA Tardo antico e moderno: appunti di lettura. . . . .	»	217
MARIA ELVIRA CONSOLI Ulteriori frontiere di studio per il Tardoantico. . . . .	»	227
CHIARA CORBO Il tardoantico dal 'buio' al 'boom' storiografico: ulteriori itinerari di ricerca. . . . .	»	235
LUCIO CRISTANTE - VANNI VERONESI Gli elementi e i contesti storico-giuridici nel racconto letterario. Tracce per una nuova indagine. . . . .	»	241
MARCO CRISTINI L'Italia del VI secolo: questioni aperte e prospettive di ricerca. . . . .	»	249
PAOLA OMBRETTA CUNEO Lo studio del tardo Impero: un florido futuro, ma nel rispetto degli insegnamenti dei Maestri. . . . .	»	257
ALESSANDRO CUSMÀ PICCIONE La <i>formula quaesturae</i> di Cassiodoro ( <i>Var.</i> 6, 5) e la c.d. 'crisi' dell'argomentazione nell'esperienza giuridica tardoantica. . . . .	»	263
GIANNI DE BONFILS Effetti collaterali di una esplosione. . . . .	»	271

<i>Indice del volume</i>		IX
LIETTA DE SALVO		
Nuove prospettive sul Tardoantico. . . . .	pag.	275
ELIO DOVERE		
La ricerca giusromanistica sul mondo postdiocleziano: ombre, as- senze, lacune. . . . .	»	283
MARÍA VICTORIA ESCRIBANO PAÑO		
La intercesión de la emperatriz en <i>petitiones</i> al emperador: Aelia Eudoxia. Una nueva perspectiva de investigación. . . . .	»	291
IOLE FARGNOLI		
Palingenesi delle costituzioni tardoimperiali e nuove tecnologie. . . . .	»	299
SARA FASCIONE		
Gli studi tardoantichi e lo «stile di vita europeo». . . . .	»	309
PAOLO GARBARINO		
Giusromanistica e storiografia ‘pura’. . . . .	»	315
MEILING HUANG		
Itinerari sugli studi dei profili giuridici del Tardo Antico in Cina. . . . .	»	319
HERVÉ INGLEBERT		
Le problème de la spatialité de l’Antiquité tardive. . . . .	»	327
RENZO LAMBERTINI		
Potenzialità euristiche in temi usati del tardoantico?. . . . .	»	337
MARK LETTENEY		
Widening the frame of ancient legal. . . . .	»	345
ORAZIO LICANDRO		
Inchiesta sulla Tarda Antichità. . . . .	»	351
RITA LIZZI TESTA		
La <i>villa</i> tardoantica come ecologia idealizzata: l’impatto del cristia- nesimo. Una nuova prospettiva d’indagine. . . . .	»	361
ANDREA LOVATO		
Orizzonti di ricerca aperti verso il futuro del tardoantico. . . . .	»	367

LAURETTA MAGANZANI Istruzioni tecnico-giuridiche ai <i>mensores</i> tardoantichi nei manoscritti del <i>Corpus Agrimensorum Romanorum</i> : un nuovo ambito di ricerca. ....	pag.	373
ARNALDO MARCONE Il rinnovamento degli studi sulla Tarda Antichità. ....	»	379
VALERIO MAROTTA Due brevi note sulla storia giuridica d'età tardoantica e sulle sue prospettive di sviluppo future. ....	»	385
GIULIO MASSIMILLA La poesia greca tardoantica: linee e prospettive di ricerca. ....	»	397
VALERIO MASSIMO MINALE Diritto bizantino: nuove prospettive sull'esperienza isaurica, tra legislazione imperiale e diritto consuetudinario. ....	»	403
CLAUDIO MORESCHINI - CHIARA OMBRETTA TOMMASI Una 'nuova' Tarda Antichità. ....	»	413
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO Sulle tracce di un'indagine in tema di diritto delle persone e della famiglia. ....	»	423
LIDIA PALUMBO Sul Platonismo tardoantico. Gli studi degli ultimi anni e l'indicazione di una prospettiva. ....	»	429
FEDERICO PERGAMI Prospettive di ricerca e criteri metodologici nello studio del diritto romano della Tarda Antichità. ....	»	437
STEFANO PITTALUGA La letteratura latina 'laica' tardoantica. ....	»	445
SALVATORE PULIATTI Gli Studi sul Tardoantico: prospettive. ....	»	453
UMBERTO ROBERTO Prospettive di ricerca sul quinto secolo. ....	»	461

<i>Indice del volume</i>		XI
LAURA SOLIDORO		
Il futuro del passato. .... pag.		469
MARISA SQUILLANTE		
Tra passato e presente: le nuove frontiere della ricerca sull'età tar- doantica nel mondo latino. .... »		477
EMANUELE STOLFI		
«Bilanci e prospettive», quindici anni dopo. .... »		485
GIUSTO TRAINA		
Tardoantico: problemi, tendenze, <i>desiderata</i> . .... »		493
NOTE E DISCUSSIONI		
FABIO BOTTA		
I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia. .... »		501
PHILIP MICHAEL FORNESS		
Emperors and Emperorship in Late Antiquity. .... »		507
THOMAS KUHN-TREICHEL		
Gregor von Nazianz, <i>Carmen</i> II, 1, 45: über eine neue Edition. .... »		513
CLAUDIO MORESCHINI		
Gli <i>Oracula Chaldaica</i> nella rinascenza. .... »		517
CLAUDIO MORESCHINI		
Su una nuova edizione della <i>Hesperis</i> di Basinio da Parma. .... »		521
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA		
a cura di EMILIO GERMINO. .... »		525

PAOLO GARBARINO

## Giusromanistica e storiografia ‘pura’

Nel formulare la domanda sulle ulteriori prospettive degli studi sull'età tardoantica, Κοινωμία ha usato, in modo del tutto calzante, l'aggettivo ‘tumultuosa’, per riferirsi alla crescita della ricerca in questo campo negli ultimi quindici anni. La sensazione di una vivacità e di una diffusione forse senza eguali dell'interesse scientifico sul tardoantico riguarda, come è sotto gli occhi di tutti, sia le ricerche per così dire di ‘storia pura’, sia quelle di ‘storia giuridica’, nella misura in cui si possano ancora usare queste specificazioni. A quest'ultimo riguardo, ho l'impressione che i confini tra i due campi (con le correlative differenze metodologiche) siano sempre più sfumati e tendano a intersecarsi. Non mi sentirei, però, di affermare che la storia giuridica propriamente intesa sia ormai definitivamente confluita nella storia generale (e, quindi, si sia in essa confusa), come già decenni fa auspicava (e nello stesso tempo intendeva constatare) Arnaldo Momigliano. Le peculiarità, anche tecniche (non foss'altro per le fonti esplorate), della storia giuridica a mio giudizio permangono solide e delineano un campo d'indagine definito con una certa precisione, in particolare per quanto attiene alle ricerche su temi di diritto privato. Lo ‘spazio’, per così dire, giuridico è perciò ancora ben identificabile e ha una sua autonomia anche metodologica che non va dimenticata. Mi pare, però, che sempre più con evidenza si manifesti un fenomeno che va valutato con attenzione. È abbastanza comune che i giusromanisti che si occupano di tardoantico (e non solo) facciano sempre più costante riferimento ai risultati, spesso innovativi, degli storici c.d. puri; da tempo, del resto, è prevalsa la convinzione che per comprendere appieno gli istituti giuridici nelle loro trasformazioni storiche sia necessario collocarli nel tessuto sociale ed economico in cui sono sorti e hanno avuto un ruolo. L'approccio puramente astratto all'ordinamento giuridico e alle sue manifestazioni sembra ormai quasi del tutto abbandonato da chi è storico del diritto e, quindi, necessariamente ha a che fare con un passato da ricostruire; risulta perciò prevalente, sia pure con vari gradi di approfondimento, un approccio che tiene conto il più possibile di tutti i contesti entro cui l'istituto studiato si colloca e ha avuto modo di operare e di trasformarsi. Dato atto di ciò, mi sembra, però, che dall'altro lato – dal lato, cioè, degli storici c.d. puri – non vi sia la stessa attenzione e lo stesso interesse per la storia giuridica o, quanto meno, per la sua complessità e le sue peculiarità non solo tecniche, ma anche sociali; in sostanza: salvo lodevoli eccezioni gli studi storico-giuridici sull'età tardoantica non sempre



(direi anzi: piuttosto raramente) sono consultati o utilizzati in maniera approfondita anche per ricostruire in modo più preciso e completo aspetti o problemi di storia generale o, più nello specifico, di storia sociale o economica. Non solo, a me pare anche che di rado venga fatto un uso davvero consapevole e informato delle fonti giuridiche, il che presupporrebbe, per gli stessi problemi tecnici a esse collegati, il ricorso – è ovvio – alle ricerche giusromanistiche, sia pure solo, quanto meno, *ad adiuvandum*. Valga, come unico esempio, ma per me significativo e in qualche misura sintomatico, un recente libro di un illustre storico c.d. puro, libro dedicato alla tarda antichità e, in particolare, al tema affascinante e complesso della periodizzazione: in esso l'esperienza giuridica non è affatto trattata e si trova un solo cenno al *Corpus Iuris* (menzionato, tra l'altro, semplicemente come 'Codice'), inteso come momento di continuità .... Ora, si può senz'altro interpretare la compilazione giustiniana nel segno della continuità e della *traditio* del diritto romano ai secoli successivi, ma i giusromanisti sanno bene che essa può essere altrettanto legittimamente intesa come momento di rottura e separazione nella storia del diritto. Forse, in un contesto in cui si parla di periodizzazione, avrebbe giovato una maggiore attenzione agli studi di diritto romano e all'interpretazione che essi hanno dato e continuano a dare della compilazione giustiniana.

Stante questa situazione, a me pare che per il futuro gli storici del diritto/giusromanisti debbano impegnarsi con ancora più convinzione a far capire la portata del tutto peculiare della storia giuridica nell'ambito dei più ampi orizzonti della storia politica, sociale ed economica del mondo antico. Se non si comprende la specificità del diritto e la sua rilevanza in particolare nella formazione e nei cambiamenti del tessuto sociale (posto che il contrario sembra ormai un dato ben acquisito dagli studiosi di storia giuridica), temo che non si riesca a raggiungere una visione più completa della storia della tarda antichità (come del resto di tutta la storia romana), a tacer, fra l'altro, del fatto che le fonti giuridiche romane, in particolare quelle giurisprudenziali (ma non solo), offrono comunque un deposito ricchissimo di casi, di dati, di situazioni concrete, attraverso le quali è possibile intravedere e, forse, comprendere meglio la società antica, anche nella sua quotidianità. L'utilità, in questo senso, dello studio delle fonti giuridiche è un dato oggi solo in parte riconosciuto; in particolare, come si sa, l'interesse degli studiosi non specificamente giuristi si è attivamente rivolto a una fonte come il *Codice Teodosiano*, stante le sue peculiari caratteristiche di contenuto. Ma occorre, a mio giudizio, procedere oltre. Penso, per esempio, a quanti spunti possano essere tratti dai rescritti conservati nel *Codice di Giustiniano*: in particolare l'attività rescrittiva diocleziana, per quantità, materie trattate, taglio casistico, potrebbe essere di grande aiuto per esplorare la storia sociale della fine del III secolo, ma lo stesso potrebbe dirsi per l'attività rescrittiva di imperatori pre-

cedenti. Rispetto al materiale giurisprudenziale, appare in essa più evidente e immediato, a mio parere, il rapporto tra potere e vita sociale, tra decisione autoritativa e istanze e bisogni della prassi quotidiana. Ma è certo, tuttavia, che anche la concretezza insita nelle fonti giurisprudenziali può essere un ottimo tramite per indagini che privilegino una prospettiva economico-sociale e non solo strettamente giuridica.

Ora, sono convinto che i giusromanisti siano indispensabili per stimolare negli altri storici dell'antichità l'interesse per il tipo di lettura delle fonti giuridiche cui ho fatto cenno, non foss'altro perché essi le conoscono meglio da un punto di vista tecnico. Si tratta di un compito cruciale in una prospettiva culturale che ha come finalità quella di far circolare le ricerche romanistiche al di fuori della stretta cerchia degli iperspecialisti, dando loro una apertura e una fecondità di cui potenzialmente sono provviste. È questo un obiettivo che corrisponde, su un altro versante, alla necessità, sentita da molti giusromanisti, di interagire in maniera più intensa e diffusa con i giuspositivisti, riallacciando un rapporto, anche qui culturale, che sembra da tempo assai affievolito per non dire quasi del tutto spento. Credo che questi due obiettivi possano essere compresenti nelle nostre scelte disciplinari e di metodo e che l'uno non elida l'altro, ma anzi lo rafforzi e completi. Si pone tuttavia, a mio giudizio, un problema rilevante: come si accennava all'inizio di queste considerazioni, anche gli studi di storia giuridica tardoantica sono cresciuti in maniera esponenziale e, appunto, tumultuosa. Ciò può costituire un'oggettiva difficoltà che si frappone al lavoro di 'disseminazione' delle nostre ricerche e dei risultati raggiunti. Ecco allora che il paziente lavoro di intermediazione, che mi pare auspicabile e strategico, può essere agevolato, preparando apposite sintesi che diano conto in maniera precisa e ragionata degli 'sviluppi' sino a oggi delle nostre ricerche sul diritto tardoantico. È un genere letterario, a ben vedere, non nuovo e che ha visto nel passato, recente e meno recente, contributi di alto profilo che hanno costituito a lungo un solido punto di riferimento – e talora una svolta – negli studi. Accenno qui soltanto a due esempi, pur caratterizzati da una intrinseca diversità di impostazione anche metodologica. Entrambi appartengono alla storia degli studi romanistici della seconda metà del secolo scorso. Il primo attiene soprattutto al campo del c.d. diritto pubblico tardoantico, sia pure interpretato in maniera elastica, ed è il V volume della fondamentale *Storia della costituzione romana* di Francesco De Martino, la cui seconda edizione apparve nel 1975 (e che, peraltro, non comprende l'età giustiniana). Il secondo invece riguarda il diritto privato ed è altrettanto fondamentale. Si tratta del secondo volume del 'trattato' di Max Kaser, *Das römische Privatrecht. II. Die nachklassischen Entwicklungen*, edito anch'esso nel 1975. Bisognerebbe partire da questi due esempi, che ormai appartengono alla storia della disciplina romanistica, ripren-

dendone lo spirito e il senso, per dare conto in maniera sintetica ma completa dei risultati nuovi e rilevanti che in questi decenni la ricerca romanistica ha prodotto. Ritengo che ciò sia particolarmente urgente e necessario per il diritto privato e, in questa direzione, mi pare ineludibile ripartire proprio da Max Kaser – certo con, in parte, un nuovo approccio metodologico e nuovi interrogativi. Mi pare anche di poter cogliere una prospettiva di lavoro in quanto di eloquente e di attuale vi è nel sottotitolo del suo libro: il riferimento alle *Entwicklungen* del diritto privato romano allude alle trasformazioni che a partire dall'età tardoantica e del primo principato hanno modellato il diritto e lo hanno portato alla sua consistenza tardo antica e alla sua sedimentazione giustiniana, in un processo ininterrotto ed eterogeneo (e, così, mi sembra del tutto legittimo interpretare l'aggettivo *nachklassisch* non come espressione 'valoriale', ma come semplice indicazione generica – necessariamente generica – di una scansione temporale che oggi preferiamo indicare con l'aggettivo tardoantico o *spätantik*). Soprattutto per la storia del diritto privato – che ne ha, a mio giudizio, più bisogno – occorre partire da qui per andare avanti. Lo scopo non è soltanto rivolgersi agli studiosi di diritto romano, ma anche tentare di 'spiegare' meglio i risultati delle nostre ricerche a chi giusromanista non è, per instaurare un dialogo con interlocutori non specialisti. Vi è, però, è persino superfluo sottolinearlo, un problema di fondo: vi è oggi uno studioso che abbia l'autorevolezza e le capacità scientifiche che gli consentano di affrontare il delicato e assai difficile lavoro di ripartire dall'eredità di Max Kaser per riempire un indubbio vuoto che si è creato nel campo del diritto privato tardoantico? Lascio aperto questo interrogativo, ma è una sfida, certo poderosa anche per il tempo trascorso, che il nostro mondo scientifico dovrebbe raccogliere, se del caso anche collettivamente, per tentare almeno di fare chiarezza e di proporre una sintesi dei tanti risultati e delle tante idee che si possono cogliere nel caotico insieme delle ricerche sul diritto privato tardoantico.